Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2552

Disposizioni in materia di ricerca, coltivazione, attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese

18/12/2022 - 07:18

Indice

1. DDL S. 2552 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2552 4

1. DDL S. 2552 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2552
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di ricerca, coltivazione, attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese

---

Iter
7 marzo 2022: da assegnare
Successione delle letture parlamentari

S.2552	**da assegnare**

Iniziativa Parlamentare
Laura Bottici (M5S)
Cofirmatari
Giulia Lupo (M5S), **Fabrizio Trentacoste** (M5S), **Emma Pavanelli** (M5S), **Orietta Vanin** (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **7 marzo 2022**; annunciato nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022.
Classificazione TESEO
RICERCA E COLTIVAZIONE DI MINIERE , PROVINCIA DI LUCCA , PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Articoli
COMUNI , DEMANIO , CONCESSIONI

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2552

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2552

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOTTICI** , **LUPO** , **TRENTACOSTE** , **PAVANELLI** e **VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2022

Disposizioni in materia di ricerca, coltivazione, attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di disciplinare l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 24 ottobre 2016 sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della legge della regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave), pronunciata in merito alla definizione della natura giuridica dei « beni estimati » dei comuni di Massa e Carrara, nella quale viene affermato il principio in base al quale la definizione della natura pubblica o privata dei beni spetta all'« ordinamento civile » in quanto « La potestà interpretativa autentica spetta a chi è titolare della funzione legislativa e cioè la legge dello Stato ».

Le cave degli agri marmiferi di Massa e Carrara hanno goduto di un regime giuridico particolare che affonda le sue origini negli estimi dei particolari della duchessa di Massa e principessa di Carrara, Maria Teresa Cybo Malaspina, del 1751. In base all'editto teresiano, la disciplina applicata alle concessioni degli agri marmiferi delle « vicinanze » carraresi e all'escavazione negli agri marmiferi ha comportato una speciale tutela ai soggetti privati « possessori » ultraventennali.

La natura dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale dei cosiddetti « beni estimati » che insistono negli agri marmiferi del comune di Carrara e che nel 1751, anno di emanazione dell'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, erano iscritti da oltre vent'anni negli estimi dei particolari, è riconosciuta da autorevoli giuristi. Secondo importanti studi, infatti, per capire a fondo il regime giuridico voluto dall'editto teresiano sugli agri marmiferi occorre « affondare » nel contesto storico in cui esso è stato emesso. Trattasi di un contesto storico dove il concetto di proprietà privata era ancora del tutto sconosciuto. Solo a seguito del primo « *Code civil* » napoleonico, agli inizi dell'Ottocento, è stato per la prima volta definito in Francia il concetto giuridico di proprietà privata. Nelle comunità locali italiane, nello specifico di Massa e Carrara, erano ancora radicate le convinzioni che i territori degli agri marmiferi appartenessero alla collettività.

Costituzionalisti e giuristi autorevoli, analizzando il complesso degli elementi emersi dal contesto storico e giuridico del 1751, hanno affermato come i « diritti » sugli agri marmiferi di Carrara, legittimamente attribuiti ai soggetti iscritti negli estimi da oltre vent'anni, attenessero esclusivamente alla sfera del godimento del bene, mentre il dominio diretto delle terre alle « vicinanze ». In nessun passaggio dell'editto si dispone che le « vicinanze » siano espropriate del proprio diritto di *dominium directum* in favore dei possessori iscritti nell'estimo. Ne consegue che è escluso che l'editto del 1751 abbia costituito un diritto di proprietà perfetta in capo ai possessori dei beni estimati. Le ragioni dell'emanazione dell'editto affondano in finalità ben specifiche: limitare i contenziosi e assicurare il regolare pagamento delle imposte. Risulta evidente che l'intento della duchessa Maria Teresa Malaspina con l'editto del 1751 non è stato quello di attribuire la proprietà piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo come possessori, ma quello di consolidare il loro godimento e assicurare il dominio alle « vicinanze ». Conservando il dominio sui terreni concessi, le « vicinanze »

hanno poi trasferito il proprio diritto agli enti pubblici che hanno ereditato così la titolarità pubblicistica dei territori in questione. Da queste fondate considerazioni si determina la natura pubblica dei « beni estimati » che insistono negli agri marmiferi dei comuni di Massa e Carrara.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei princìpi e degli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.

2. Gli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse « vicinanze » di Carrara, nonché i beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751 appartengono al patrimonio indisponibile comunale e l'esercizio dell'attività estrattiva è sottoposto a concessione temporanea ed onerosa da parte del comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.